

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'obelisco di Axum, sottratto in Etiopia dalle truppe di occupazione italiane, siede oggi nella piazza antistante il palazzo della Fao sul colle Aventino a Roma;

in base al trattato di pace del 1947 sottoscritto da Italia e nazioni unite, l'Italia si impegnava (articolo 37) a restituire senza condizioni, entro diciotto mesi tutte le opere d'arte, gli archivi, gli oggetti religiosi e quelli di valore storico che le sue truppe d'occupazione avevano sottratto ai cittadini etiopi dopo il 3 ottobre 1936;

è bene ricordare che Axum, attuale città dell'Etiopia ed antica capitale del Regno di Axum, è ancora considerata la città santa del Cristianesimo etiopico e conserva numerosi resti di età paleoetiopica;

il principio della restituzione ai Paesi del Terzo mondo dei loro beni culturali sottratti dalle potenze coloniali ha ottenuto il pieno appoggio dell'Unesco;

nel 1956, al fine di un reale ristabilimento dei rapporti diplomatici tra Italia ed Etiopia, venne istituita una commissione per lo studio delle modalità di restituzione della grande stele di Axum;

ormai da molte legislature si susseguono interrogazioni parlamentari che chiedono la restituzione della stele —:

quali sollecite iniziative intendano assumere al fine di dare seguito agli impegni assunti nel 1947, in considerazione che tale restituzione costituirebbe non solo un doveroso atto di rispetto dei principi del diritto dell'indipendenza dei popoli, della morale e della cultura universale, ma anche, e soprattutto, un gesto di enorme

valore simbolico da parte dello stato italiano nei confronti di quello etiope. Sarebbe inoltre opportuno sapere se il Governo italiano, con la restituzione della stele di Axum, non intenda associarsi all'opera di valorizzazione culturale che vede impegnati organismi scientifici di varie nazionalità nella riscoperta, nel recupero e nel restauro dei siti archeologici della zona di Axum, che fu la culla già duemila anni fa, delle più antiche civiltà d'Africa e centro di relazioni tra il Medio oriente ed i popoli del Mediterraneo. (5-01146)

POZZA TASCA. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

sabato 30 novembre 1996 a Fiumicino è stato arrestato un trafficante cambogiano di bambini, Cao Leng Hout, che cercava di passare la frontiera con quattro bambini al seguito;

da quanto è sino ad ora emerso dalle indagini, si potrebbe ipotizzare un collegamento tra l'arresto del cambogiano con gli orrori di Marcinelle e la potente multinazionale dei pedofili;

il drammatico traffico è stato sventato solo grazie all'eroico gesto di una dei quattro bambini che accompagnavano il cambogiano, che ha urlato « non è mio padre »;

L'Italia ha ratificato, con legge 27 maggio 1991, n. 176, la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989;

all'articolo 34 di tale convenzione si afferma che gli Stati contraenti « si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale. A tal fine gli stati devono prendere in particolare ogni misura articolata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire l'induzione e la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite, lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche

sessuali illecite, lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli o materiali pornografici »;

in base alla dichiarazione ed all'agenda per le azioni adottate dal congresso mondiale contro il dilagare del commercio sessuale dei minori, svoltosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, tutte le istituzioni, nazionali e sovranazionali, sono chiamate ad intervenire per promuovere una azione coordinata in questo settore —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per concordare una azione congiunta con gli Stati membri dell'Unione europea al fine di:

a) identificare le reti esistenti o stabilirne di nuove tra le autorità nazionali ed internazionali incaricate del mantenimento dell'ordine e la società civile, al fine di sorvegliare e reprimere lo sfruttamento sessuale dei minori;

b) istituire unità speciali delle forze di polizia, fornendo tutti gli agenti di una formazione specifica in psicologia infantile, dotate di fondi sufficienti e di servizi di accoglienza dei fanciulli, per combattere lo sfruttamento dei minori a fini commerciali;

c) costituire un registro internazionale centralizzato dei bambini abusati o scomparsi;

d) attivare una cooperazione con gli stati extracomunitari per uniformare i reati connessi alla pedofilia, precedendo criteri e sanzioni univoche in ciascun ordinamento nazionale;

e) adottare una legislazione extra-territoriale che permetta di perseguire davanti ai singoli tribunali nazionali gli autori di abusi sessuali commessi all'estero, anche senza la denuncia della vittima o dei suoi legali rappresentanti ed anche se il delitto non sia definito come tale nel paese in cui ha avuto luogo;

f) mettere in atto misure per prevenire con urgenza il fenomeno dello sfrut-

tamento sessuale legato ad *Internet* e ad altre forme di tecnologia informatica.

(5-01147)

MARENCO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'Amgas di Bari ha bloccato per morosità la erogazione del metano agli impianti di riscaldamento di alcuni uffici finanziari (palazzo dell'intendenza di finanza);

la morosità, cronica di anni, ammonta a circa duecento milioni, oltre gli interessi legali e le pesanti spese di contenzioso;

a farne le spese sono ovviamente i dipendenti, specie con il freddo invernale;

lo Stato è notoriamente un cattivo pagatore, mentre al contrario perseguita e tartassa gli italiani —:

quali iniziative intenda mettere in atto affinché gli uffici finanziari periferici vengano messi in condizione di solvibilità per non sperperare ulteriormente, per inutili ritardi e contenziosi, ingenti somme che potrebbero trovare migliore utilizzazione;

se i ritardi con cui vengano erogati i fondi siano da ascrivere a difficoltà di carattere burocratico e all'assenza totale di fondi da parte del competente ministero.

(5-01148)

MARENCO. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il proliferare di associazioni private per la ricerca sul cancro e per la tutela di portatori di *handicap* e chi più ne ha più ne metta, crea sconcerto per il clima di assoluta anarchia che aleggia nel settore e per la totale latitanza degli organi tributari di controllo dello Stato;

l'invio di contributi viene caldeggiato attraverso la sponsorizzazione generosa della Rai ed a spese di chi non è dato sapere;

ogni anno vengono raccolti centinaia di miliardi grazie alla generosità di tantissimi italiani la cui buona fede andrebbe meglio tutelata —:

se siano mai state predisposte verifiche contabili e tributarie per accertare l'entità delle somme incassate a vario titolo dalle associazioni e se le stesse associazioni siano riconosciute dal ministero della sanità;

se non ritenga di dover predisporre tutte le doverose iniziative finalizzate a disciplinare l'attività delle associazioni controllando l'utilizzo delle somme incassate e rendendole note sulla *Gazzetta Ufficiale* dello Stato. (5-01149)

GUIDO DUSSIN, DOZZO, MICHIELON, COVRE e LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'ambiente*. — Per sapere — premesso che:

la società Autovie Venete spa ha già completato i due terzi del tratto dell'autostrada A28, da Pordenone a Conegliano, di raccordo tra le autostrade A4 e A27, ed in particolare i lotti 24-25 e 26-27 da Pordenone a Sacile, nella regione Friuli-Venezia Giulia;

la realizzazione di tali lotti non è stata sottoposta alla procedura per la Valutazione di impatto ambientale in quanto veniva applicato il regime transitorio dell'applicazione della legge;

il progetto di massima iniziale era riferito a tutto il tratto autostradale da Pordenone a Conegliano e comprendeva quindi anche i lotti 28 e 29 da Sacile a San Vendemiano-casello di Conegliano, nella regione Veneto;

tale progetto di massima era stato esaminato in un unico contesto dall'ANAS e ha avuto nel suo complesso il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'ANAS;

la commissione tecnica regione Veneto ha già espresso parere favorevole con prescrizioni per la sistemazione dell'uscita

e del parcheggio scambiatore in località San Vendemiano, relativamente al progetto dei lotti 28 e 29 e sembra che il Ministero dei lavori pubblici avesse indetto la conferenza di servizi per i giorni 24 e 25 settembre 1996;

l'inizio dei lavori era stato ipotizzato per i primi giorni del 1997;

l'esecuzione dei due ultimi lotti (28 e 29) è bloccata e il progetto sembra arenato in quanto viene richiesto l'assoggettamento del progetto medesimo alla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

allo stato attuale delle cose risulta impensabile rimettere in discussione la validità dell'intera opera, essendo già realizzata per i due terzi dei lavori —:

se non intenda intervenire per risolvere i problemi che incontra il completamento dell'autostrada, che risulta di importanza vitale per la popolazione e per lo svolgimento delle attività economico-produttive delle regioni interessate essendo un'indispensabile via di collegamento con il nord-est Europa;

se non ritenga opportuno riesaminare la situazione e considerare l'unicità dell'opera nel suo complesso e l'impossibilità di intervenire ad opera oramai ultimata per i due terzi dei lavori, tenendo conto che richieste pretestuose dell'ultimo momento, che vogliono sottoporre alla procedura di V.I.A. l'ultimo tratto dell'autostrada, non potranno di certo obbligare la restituzione in pristino, ad opera quasi compiuta, ma riusciranno senz'altro ad intralciare il corso dell'approvazione del progetto, creando notevoli disagi alla circolazione automobilistica e al trasporto merci e ingenti danni allo sviluppo delle attività industriali e turistiche della zona;

di fronte a notizie allarmanti secondo le quali l'adeguamento del progetto potrebbe provocare un ritardo di due anni alla sua definitiva approvazione, quali siano i tempi certi che si prevedono per l'approvazione del progetto medesimo, l'inizio dei lavori e il completamento dell'autostrada A28. (5-01150)

NEGRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 12 novembre 1996 un gruppo di extracomunitari sta occupando arbitrariamente la chiesa di San Bernardino alle Ossa in Milano;

ogni società civile deve rifiutare l'oltraggiosa pratica di occupazione di una chiesa in piena attività di culto;

i predetti extracomunitari occupavano illegalmente da più tempo il centro di prima accoglienza di via Pitteri in Milano;

il comune di Milano per oltre un anno ha condotto mediazioni per porre rimedio alla situazione, pur essendo evidente la pretestuosità delle richieste degli ospiti extracomunitari, resa esplicita dal totale rifiuto di ogni soluzione proposta;

la pretesa di queste persone altro non è se non quella di ottenere collettivamente ospitalità gratuita da parte delle istituzioni, evento non possibile visto che verrebbe a creare un pericoloso precedente, considerata pure la scarsità di alloggi popolari per i cittadini regolarmente inseriti nelle graduatorie di assegnazioni degli stessi —:

se non ritenga opportuno e doveroso mettere in atto un intervento delle forze dell'ordine per porre fine all'arbitraria occupazione della chiesa allo scopo di restituirla al suo reale ruolo di professione di fede per i praticanti cattolici. (5-01151)

BRUNALE e CORDONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la signora Nunziata Pagliano assegnataria di un alloggio popolare sito nel comune di Massa, via Democrazia 29, ottenne il 16 maggio 1969 la cessione in proprietà dell'immobile con contratto di repertorio n. 2374 al prezzo di lire 958.750;

tale contratto fu giudicato affetto da nullità, perché il prezzo era stato erroneamente determinato nel 50 per cento del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e non in base al valore venale dell'alloggio al

momento delle deliberazioni della cessione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2;

solo il 2 gennaio 1984 l'Intendenza di Massa Carrara comunica all'interessata che il valore dell'alloggio (con riferimento al mese di aprile dell'anno 1968) è stato determinato in lire 4.600.000, e che, perciò, rimangono da versare lire 2.245.000, versamento che la signora Pagliano effettua il 20 gennaio 1987;

il 24 dicembre 1993, l'Intendenza di Massa Carrara regolarizza il contratto n. 2374, apponendovi una apposita appendice relativa all'avvenuto versamento aggiuntivo;

con deliberazione n. 116 del 1994, la Corte dei conti ricusa il visto e la conseguente registrazione del contratto, perché con l'entrata in vigore della legge 513 del 1977 e l'abrogazione della normativa preesistente il prezzo di cessione doveva essere determinato con i criteri stabiliti all'articolo 28 della stessa legge, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

lo stesso Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, con decreto ministeriale n. 26909 del 30 gennaio 1978 e n. 22273 del 2 maggio 1979, dettava precise istruzioni agli organi periferici in ordine al perfezionamento dei contratti stipulati in base al 50 per cento del costo di costruzione anziché in base al valore venale;

l'Intendenza di finanza di Massa Carrara il 6 maggio 1995 comunica alla signora Pagliano che il valore attuale dell'alloggio è di lire 100 milioni, invitandola conseguentemente a compiere il versamento aggiuntivo;

tale incredibile vicenda evidenzia senza dubbio gravi responsabilità da parte degli uffici pubblici, con danno rilevante nei confronti della signora Pagliano —:

se sussistano responsabilità di ordine amministrativo interne all'amministrazione;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti degli eventuali responsabili;

se l'amministrazione, a fronte di un danno certo arrecato, intenda assumere provvedimenti idonei a sanare il possibile contenzioso. (5-01152)

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministro delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, ha elevato dal quattro al dieci per cento, a decorrere dal 23 ottobre 1996 fino al 31 dicembre 1996, l'aliquota Iva sui farmaci di categoria C di cui alla legge n. 5367 del 1993, cioè sui prodotti farmaceutici non mutuabili, più comunemente conosciuti come « medicinali da banco »;

la sovracitata disposizione, nonostante l'aumento del prelievo fiscale, stabilisce altresì che « restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1° ottobre 1996 »;

l'Iva si caratterizza per essere una imposta sui consumi finali, conseguentemente la previsione normativa in oggetto si pone in contrasto con i principi vigenti in materia di imposizione sul valore aggiunto;

l'aumento dell'Iva e il contestuale « blocco » al prezzo anteriore alla maggiorazione Iva dei prezzi finali del prodotto, si riflette sui margini degli operatori economici che stanno « a monte » del consumo finale (produttori, distributori, farmacisti) e grava sui medesimi;

la disposizione normativa in esame viola dunque il principio fondamentale, sancito espressamente anche a livello sovranazionale dell'articolo 2 della prima direttiva Cee n. 67/227, per il quale l'Iva si caratterizza come « imposta generale sui consumi »;

nel settore farmaceutico vigono condizioni di prezzo amministrativo, per cui, dato il prezzo al consumo, i prezzi applicabili nelle precedenti fasi del ciclo produzione-distribuzione vengono determinati a ritroso; conseguentemente, il maggior onere fiscale si traduce in minori prezzi di trasferimento al netto dell'Iva in una o più fasi del processo produttivo;

la disposizione in oggetto integra inoltre una forma di imposizione occulta, formalmente derivante dall'aumento dell'Iva, ma sostanzialmente autonoma da questo;

in altri termini, il suddetto aumento dell'Iva non si tradurrebbe, come sarebbe corretto, in una imposizione sul consumo finale del farmaco, ma in una imposizione specifica ed occulta, sul volume d'affari degli operatori del settore farmaceutico. Senza considerare peraltro che, in tale circostanza, l'aumento dell'Iva avrebbe come contropartita una riduzione del reddito imponibile, con conseguente contrazione del gettito Irpef e Ilor;

una forma impositiva di tal fatta costituisce una grave e significativa violazione dei principi comunitari in materia fiscale, stante il divieto di introdurre forme di imposizione sul volume d'affari diverse dall'Iva sancito dall'articolo 33 della stessa direttiva Cee n. 77/388;

l'Iva è un imposta « comunitaria » (applicata cioè sulla base di principi uniformi in tutto l'ambito dell'Unione europea ed il cui gettito è in parte destinato al finanziamento delle istituzioni comunitarie), conseguentemente qualsiasi violazione dei principi di funzionamento dell'Iva, costituisce violazione di norme comunitarie, gerarchicamente sovraordinate alle norme interne;

il disposto di cui all'articolo 1, comma terzo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, è dunque in contrasto con l'articolo 2 della prima direttiva Cee n. 67/227, con l'articolo 33 della sesta direttiva Cee n. 77/388, nonché con la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 —:

quali provvedimenti intendano adottare per evitare di immettere nell'ordinamento italiano una norma che, contrastando con le norme comunitarie ad essa

sovraordinate, sia suscettibile di disapplicazione, ed uniformare le disposizioni legislative in materia di Iva alla normativa comunitaria ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(5-01153)